

Fisco internazionale. Primo sì della commissione Finanze della Camera agli emendamenti al disegno di legge che si prepara al passaggio in aula

Rientro capitali con l'autoriciclaggio

Arriva la sanzione penale per il reimpiego delle risorse che derivano da delitti non colposi

LE ALTRE PREVISIONI

Al traguardo l'emersione dall'estero e quella interna
Arriva uno sconto sui reati di frode fiscale

Più tutele per i professionisti

Alessandro Galimberti

Milano

■ La nuova *voluntary disclosure* per il **rientro dei capitali dall'estero** e per l'**emersione del nero "nazionale"** da ieri ha un primo testo definitivo. La commissione Finanze della Camera ha chiuso in tarda serata il suo compito di esame degli emendamenti e si appresta a passare il testo all'Aula.

L'ultima frenetica giornata ha portato grandi novità: dal testo dell'**autoriciclaggio**, definitivamente entrato nel disegno di legge 2247, all'ulteriore sconto sui reati di **frode fiscale** (che arriverà ad abbassare le pene a un quarto dell'importo, prima si parlava della metà) e al "salvataggio" dei **professionisti**.

Per gli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 74/2000 - frode fiscale - la riduzione arriverà al punto di rendere la pena carceraria convertibile in una sanzione pecuniaria. Buone notizie per i professionisti: il cliente che deciderà di fare l'emersione manleverà il suo consulente, garantendo sotto propria e unica responsabilità di non aver attestato il falso.

Ma la partita grossa si è giocata sull'autoriciclaggio. L'emendamento Causi fa un'operazio-

ne di maquillage letterale minimalistico all'attuale 648-bis del codice (riciclaggio) ma che ha effetti molto importanti, a voler usare un eufemismo. In sostanza sparisce dall'incipit della norma l'espressione «fuori dai casi di concorso nel reato», cioè quella scialuppa di salvataggio che per decenni ha "immunizzato" il reale beneficiario delle operazioni di ripulitura. Il futuro reato di riciclaggio punirà invece «chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre

utilità provenienti da delitto non colposo» compiendo operazioni tali da «ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa». E per tutti i colpevoli, compreso l'auto-riciclatore, la condanna per il solo reato di "lavaggio" oscillerà tra 4 e 12 anni di carcere (al lordo, ovviamente, dell'applicazione degli istituti di legge, dal bilanciamento delle circostanze - attenuanti/aggravanti - a quelli procedurali: riti alternativi). Pena che però scenderebbe tra i 2 e gli 8 anni nell'ipotesi che il reato presupposto sia punito con pena edittale massima non superiore ai 6 anni. È il caso, vale appena la pena di sottolinearlo, dei reati fiscali anche più gravi (la dichiarazione fraudolenta dell'articolo 3 del decreto 74 è punita appunto con la pena massima di sei anni) e di tutti i reati societari, a partire dalle false comunicazioni con danno alla società (che è la forma più grave: 3 anni di reclusione e perseguibilità, tra l'altro, a querela di parte). Quindi la

norma antievasori fiscali - visto che la finalità principale del nuovo 648-bis è colpire chi ha portato all'estero i fondi neri, e non a caso entra nel ddl "rientro dei capitali" - è di fatto il comma 2 appena illustrato. Problemi più seri dovrebbero invece avere i professionisti impegnati a strutturare la fuga dei capitali, insieme agli intermediari, bancari in testa, punti con «pena aumentata» per l'autoriciclaggio rispetto al riciclatore/autoriciclatore.

La norma di armonizzazione sistemica con la *voluntary disclosure* è nel quarto comma del nuovo 648-bis, che premia i "pentiti" (dall'evasore ai suoi consulenti) con uno sconto «fino a due terzi» di pena, ma a condizione che «assicurino le prove del reato» e impediscano l'ulteriore protrazione del delitto stesso (una sorta di norma "cugina" del ravvedimento fiscale). La *voluntary* fa cadere la perseguibilità dei reati presupposto di origine fiscale (dlgs 74/2000) ma non quelli societari (sul punto si veda anche Il Sole 24 Ore del 27 giugno).

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Le linee guida

IL REATO

Le novità in arrivo

Il futuro reato di autoriciclaggio punirà «chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo». Sparisce dall'incipit della norma l'espressione «fuori dai casi di concorso nel reato» cioè il paracadute che per decenni ha rappresentato un salvacondotto per il reale beneficiario delle operazioni di ripulitura

LA SANZIONE

Reclusione estesa anche all'auto-riciclatore

Per tutti i colpevoli, compreso l'autoriciclatore, la condanna per il solo reato di "lavaggio" oscillerà tra 4 e 12 anni di carcere. Pena che scende tra i 2 e gli 8 anni nell'ipotesi che il reato presupposto sia punito con pena edittale massima non superiore ai 6 anni. È il caso dei reati fiscali più gravi e di tutti i reati societari a partire dalle false comunicazioni con danno alla società

I PROFESSIONISTI

Doppio binario

Nell'ambito della voluntary disclosure non risponderanno di eventuali falsi commessi dal cliente. Ma, al contrario, nella nuova normativa sull'antiriciclaggio rischiano sorti anche peggiori i consulenti impegnati a strutturare la fuga dei capitali, primi tra tutti professionisti, avvocati ma anche bancari, puniti con «pena aumentata» rispetto al riciclatore-autoriciclatore

I PENTITI

Incentivi a chi collabora con la giustizia

La norma di armonizzazione sistemica con la voluntary disclosure è nel quarto comma del nuovo 648-bis, che premia i "pentiti" (dall'evasore ai suoi consulenti) con uno sconto «fino a due terzi» di pena, ma a condizione che «assicurino le prove del reato» e impediscano l'ulteriore protrazione del delitto stesso (una sorta di norma "cugina" del ravvedimento fiscale)

FRODE FISCALE

Pene ulteriormente diminuite, via il carcere

Una modifica dell'ultim'ora ha ulteriormente diminuito le pene per frode fiscale per chi ha costituito fondi all'estero (articoli 2 e 3 del dlgs 74/200), con lo sconto che arriverà a erodere tre quarti della condanna. In tal modo si apre la possibilità di convertire la pena detentiva inflitta dal giudice in una sanzione pecuniaria, sfruttando una norma generale del codice